



CITTA' DI PORTO RECANATI

Provincia di Macerata

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 del 09-05-22

Oggetto:	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA PER L'ANNO 2022 DELLE ALIQUOTE IMU GIÀ VIGENTI NEL 2021.
-----------------	---

L'anno duemilaventidue, il giorno nove del mese di maggio alle ore 16:30, nella sala Consiliare del Comune, regolarmente convocati in sessione Ordinaria, in Prima convocazione, risultano all'appello nominale i seguenti Consiglieri:

Michellini Andrea	P	Serena Gianluigi	P
Casali Giuseppe	P	Lucchetti Valentina	P
Zoppi Loredana	P	Zaccari Maria Teresa	P
Stimilli Stefania	P	Ubaldi Rosalba	A
Riccetti Lorenzo	P	Sabbatini Angelica	P
Alessandrini Sonia	P	Rovazzani Alessandro	P
Sall Fatou	P	Nalmodi Maria Grazia	P
Quercetti Francesco	P	Piscitelli Salvatore	P
Sampaolesi Alessio	P		

Presenti n. 16

Assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il **Sig. Michellini Andrea** in qualità di **Sindaco**
- Partecipa il **Segretario Generale De Lipsis Simona**, anche con funzioni di verbalizzante.
- La seduta è pubblica.
- Nominati scrutatori i Signori:
Quercetti Francesco
Zaccari Maria Teresa
Nalmodi Maria Grazia

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno:

IL SINDACO - PRESIDENTE

Punto sette: "Imposta Municipale propria Imu, conferma per l'anno 2022 delle aliquote IMU già vigenti nel 2021". Favorevoli? Contrari? Astenuti zero.

Si procede a votazione per alzata di mano.

Esito della votazione: approvata.

Immediata esecutività. Favorevoli? Contrari?

Si procede a votazione per alzata di mano dell'immediata esecutività:

Esito della votazione: approvata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina ex novo l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico;

Rilevato che sono esenti, ai sensi dell'art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 i terreni agricoli:

- a. posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b. ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c. a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d. ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Rilevato inoltre che:

- ai sensi dell'art. 1, c. 759, L. n. 160/2019, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
 - a. gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
 - d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

- e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g. gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;
- ai sensi dell'art. 1, c. 751, L. n. 160/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

- a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c. per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Visto l'art. 1, c. 760, L. n. 160/2019 che dispone per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 25% dell'aliquota stabilita dal comune;

Visto l'art. 1, cc. 21-24, L. n. 208/2015 che dispone la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 24 del 09-05-2022 - pag. 3 - Comune di Porto Recanati

Visto l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2021, quanto segue:

"48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà (...);

Rilevato che ai sensi dell'art. 1, c. 734, L. 30 dicembre 2021, n. 234:

"743. Limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotta al 37,5 per cento. (...);

Evidenziato che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n. 160/2019);

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2022 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

1. l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
2. l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";
3. l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone:

"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visti inoltre:

- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: "1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022";
- l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 il quale dispone: "5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022."

Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue: *"(...) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante";*

Rilevato peraltro che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2022 secondo i criteri già adottati nel 2020 e confermati nel 2021;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019 fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;
- aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli;
- aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato);
- aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:

- unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato), incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino allo 0,76%;
- aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;

Detrazioni:

- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Dato atto che questo comune, per l'anno d'imposta 2021, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 25/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le aliquote di base e le detrazioni dell'imposta municipale propria di cui al seguente prospetto:

Fattispecie	Aliquota base	Detrazion e	Variazione +/-	Aliquota adottata
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	5,0 per mille	200 euro	+ 1,0 per mille	6,0 per mille
Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica , comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616	8,6 per mille	200 euro	+ 2,0 per mille	10,6 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1,0 per mille		- 1,0 per mille	0,0 per mille
Fabbricati merce (ex art. 1 comma 751 L. 160/2019)	1,0 per mille		+ 1,5 per mille	2,5 per mille
Terreni agricoli	7,6 per mille		+ 3,0 per mille	10,6 per mille
Fabbricati gruppo D (esclusi D10)	8,6 per mille		+ 2,0 per mille	10,6 per mille (di cui 7,6 per mille riservato allo Stato)

Abitazioni locate a canone agevolato e concordato di cui alla Legge n. 431/1998 iscritte o iscrivibili in catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A (da A1 ad A9), come unica unità immobiliare, e relative pertinenze. Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. <u>I soggetti passivi: proprietari o titolari di diritti reali di godimento delle unità immobiliari locate a canone agevolato e concordato ai sensi della Legge n. 431/1998, sono tenuti a presentare apposita dichiarazione su modello predisposto dal Comune, accompagnata da copia del contratto (comprensivo dello schema di calcolo del canone), entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione IMU.</u>	8,6 per mille		2,0 per mille	10,6 per mille
Altri fabbricati	8,6 per mille		+ 2,0 per mille	10,6 per mille
Aree edificabili	8,6 per mille		+ 2,0 per mille	10,6 per mille

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare per l'anno 2022 le aliquote del tributo come segue:

Fattispecie	Aliquota base	Detrazioni	Variazione +/-	Aliquota adottata
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	5,0 per mille	200 euro	+ 1,0 per mille	6,0 per mille
Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616	8,6 per mille	200 euro	+ 2,0 per mille	10,6 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1,0 per mille		- 1,0 per mille	0,0 per mille
Terreni agricoli	7,6 per mille		+ 3,0 per mille	10,6 per mille

Fabbricati gruppo D (esclusi D10)	8,6 per mille		+ 2,0 per mille	10,6 per mille (di cui 7,6 per mille riservato allo Stato)
Abitazioni locate a canone agevolato e concordato di cui alla Legge n. 431/1998 iscritte o iscrivibili in catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A (da A1 ad A9), come unica unità immobiliare, e relative pertinenze. Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. <u>I soggetti passivi: proprietari o titolari di diritti reali di godimento delle unità immobiliari locate a canone agevolato e concordato ai sensi della Legge n. 431/1998, sono tenuti a presentare apposita dichiarazione su modello predisposto dal Comune, accompagnata da copia del contratto (comprensivo dello schema di calcolo del canone), entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione IMU.</u>	8,6 per mille		2,0 per mille	10,6 per mille
Altri fabbricati	8,6 per mille		+ 2,0 per mille	10,6 per mille
Aree edificabili	8,6 per mille		+ 2,0 per mille	10,6 per mille

Richiamato l'art. 13, cc. 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201:

15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

Preso atto che, specificamente per l'IMU, l'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone:

767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto la deliberazione consiliare n. 43 del 31/07/2020, con cui è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU);

Ricordato che ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento IMU è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 30/12/1998 e da ultimo modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 30/03/2017;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2022-2024;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Settore Servizi Finanziari per la regolarità tecnica e contabile; espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 ed inseriti all'originale del presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

CON VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO

Presenti e votanti n. 16

Voti favorevoli n. 12

Voti contrari n. 4 (Angelica Sabbatini, Rovazzani Alessandro, Nalmodi Maria Grazia, Salvatore Piscitelli)

Astenuti n. =

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di confermare per l'anno 2022, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell'Imposta Municipale Propria (IMU), già vigenti nel 2021, come di seguito indicato:

Fattispecie	Aliquota base	Detrazione	Variazione +/-	Aliquota adottata
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	5,0 per mille	200 euro	+ 1,0 per mille	6,0 per mille
Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica , comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616	8,6 per mille	200 euro	+ 2,0 per mille	10,6 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1,0 per mille		- 1,0 per mille	0,0 per mille
Terreni agricoli	7,6 per mille		+ 3,0 per mille	10,6 per mille
Fabbricati gruppo D (esclusi D10)	8,6 per mille		+ 2,0 per mille	10,6 per mille (di cui 7,6 per

				mille riservato allo Stato)
Abitazioni locate a canone agevolato e concordato di cui alla Legge n. 431/1998 iscritte o iscrivibili in catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A (da A1 ad A9), come unica unità immobiliare, e relative pertinenze. Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. <u>I soggetti passivi: proprietari o titolari di diritti reali di godimento delle unità immobiliari locate a canone agevolato e concordato ai sensi della Legge n. 431/1998, sono tenuti a presentare apposita dichiarazione su modello predisposto dal Comune, accompagnata da copia del contratto (comprensivo dello schema di calcolo del canone), entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione IMU.</u>	8,6 per mille		2,0 per mille	10,6 per mille
Altri fabbricati	8,6 per mille		+ 2,0 per mille	10,6 per mille
Aree edificabili	8,6 per mille		+ 2,0 per mille	10,6 per mille

3. di stimare in € 4.865.000,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2022 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute di €. 919.521,25 a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;
4. di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ACCERTATA l'urgenza degli adempimenti consequenziali

CON VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO

Presenti e votanti n. 16

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 24 del 09-05-2022 - pag. 11 - Comune di Porto Recanati

Voti favorevoli n. 12

Voti contrari n. 4 (Angelica Sabbatini, Rovazzani Alessandro, Nalmodi Maria Grazia, Salvatore Piscitelli)

Astenuti n. =

DELIBERA

DI CONFERIRE al presente atto immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, 4^ comma, del Testo Unico degli Enti Locali D.lvo 267/2000

Del che si è redatto il presente verbale, così sottoscritto:

IL SINDACO

F.to Michelini Andrea

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. De Lipsis Simona

=====

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi degli artt.li 124 e 125 del TUEL - D.Leg.vo 267/2000:

☐ Viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal **24-05-2022** al **08-06-2022**

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. De Lipsis Simona

Porto Recanati li, 24-05-2022

Reg.n.950

=====

E' copia conforme all'originale.
li, 24-05-2022

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. De Lipsis Simona

=====

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva:

☐ il **09-05-2022** essendo immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 c. 4, TUEL - D.Leg.vo n. 267/2000;

☐ il _____ essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 c. 3 TUEL D.Leg.vo 267/2000;

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. De Lipsis Simona

=====

La presente deliberazione viene trasmessa ai seguenti settori:

☐ SEGRETERIA ☐ COMMERCIO ☐ RAGIONERIA ☐ PERSONALE ☐ TRIBUTI

☐ URBANISTICA ☐ LAVORI PUBBLICI ☐ ANAGRAFE ☐ ELETTORALE

☐ POLIZIA MUNICIPALE ☐ TURISMO-SPORT-CULTURA ☐ SERVIZI SOCIALI

=====

Firmato digitalmente da: BIANCHINI SIMONETTA
Data: 28/09/2022 18:05:40